

IL GIUDICE DEL FUTURO: RIFLESSIONI SULL'IMPATTO DELL'IA NELLA GIUSTIZIA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Fabiana Magnolo*

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- L'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia in Cina; 3.- ... e negli Stati Uniti; 4.- Inquadramento giuridico delle decisioni automatizzate nel quadro UE e la disciplina specifica francese; 5.- L'IA come giudice: e le garanzie processuali?

1.- Introduzione.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore della giustizia è stato, per ovvie ragioni, estensivamente commentato dalla letteratura giuridica¹. Le applicazioni tecnologiche impiegate nel campo sono estremamente diversificate, e interessano pressoché ogni ambito del sistema giustizia inteso in senso ampio: l'attività professionale degli operatori legali, giudiziale e stragiudiziale; l'organizzazione dei tribunali e la gestione delle risorse, materiali e umane, al loro interno; l'automazione, totale o parziale, di segmenti del processo. Il coinvolgimento di tecnologie intelligenti nell'attività decisionale dei giudici – sia nella risoluzione definitiva delle controversie, che in altri momenti del procedimento in cui sono chiamati a esprimere una valutazione, come l'adozione di provvedimenti urgenti, o la disposizione di misure cautelari – è stato, ovviamente, oggetto di particolari discussioni², *in primis*, in ragione del dibattito che circonda, in generale, l'impiego dell'intelligenza artificiale nei meccanismi decisionali e il suo rapporto con la tutela dei diritti nel processo, ed *in secundis*, per la peculiarità della decisione giudiziaria, delegata ad un professionista estremamente qualificato.

In tale prospettiva, si inserisce il presente lavoro la cui attenzione sarà rivolta precipuamente alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale destinate a supportare, o radicalmente sostituire, il giudicante.

Si inizierà con una panoramica internazionale relativamente all'impiego dell'IA nella giustizia, prendendo in considerazione gli sviluppi in seno a due dei principali attori nel settore, ovvero Cina e Stati Uniti, al fine ivi di valutare la presenza o meno di prodromi per la creazione di un giudice "artificiale". Si proseguirà con un inquadramento in campo euro-comunitario del problema circa la configurabilità concreta di una decisione giudiziaria automatizzata, evidenziandone l'eventuale ricaduta sulla garanzia di diritti di rilievo a livello processuale.

2.- L'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia in Cina.

* Dottoranda di ricerca in diritto internazionale presso l'Università del Salento.

¹ *Ex multis*, A. Garapon, J. Lassègue, *Justice digitale: révolution graphique et rupture anthropologique*, Parigi 2018; A. Santosuosso, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano 2020.

² Tra gli altri, M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC* 3 (2018); T. Sourdin, *Judge v Robot?: Artificial intelligence and judicial decision-making*, in *The University of New South Wales Law Journal* 4.41 (2018) 1114-1133.

Al fine del presente lavoro, ove si è scelto di esaminare *in primis* la Cina proprio per le potenzialità da tempo espresse nel settore, appare opportuno ripercorrere brevemente la storia dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario cinese, individuando tre fasi fondamentali³.

La prima fase vede il suo momento originativo nella “National Conference on Judicial Communication and Computers” nel 1996 (Conferenza del 1996) e la sua fine nel 2003, quando la totalità dei tribunali presenti in Cina ha completato il processo di digitalizzazione dei propri “files” e relativi “links” sugli appositi siti “web”.

La seconda, invece, si inserisce tra il 2004 e il 2013 ed è caratterizzata dallo svolgimento delle udienze, tipicamente tenute fisicamente in tribunale, tramite piattaforme Internet. In un caso di divorzio, ad esempio, un tribunale locale nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, ha comunicato con il convenuto, residente all'estero, tramite “e-mail”, notificando documenti e scambiando materiali⁴. La prima udienza completa tramite videoconferenza in Cina ha avuto luogo nel 2007 in un caso di furto a Shanghai⁵. In questa fase, inoltre, si è iniziato a facilitare una certa “trasparenza giudiziaria” grazie alla trasmissione in diretta delle udienze al pubblico. Ad esempio, nel settembre 2009, la Corte Suprema del Popolo di Pechino, al fine di promuovere un maggior senso di giustizia sociale - nel Paese, la parola giustizia è intesa e declinata in un'accezione che abbraccia la collettività nella sua interezza - e consentire alla comunità di monitorare i procedimenti giudiziari, ha creato un sito “web”, con copertura sull'intera Pechino, che consente al pubblico in generale di visionare, in via simultanea, le udienze tenute in qualsiasi tribunale della città.

Nel 2014, ha avuto inizio la terza fase con l'introduzione dell'iniziativa “smart courts” attraverso il supporto dell'uso di tecnologie più sofisticate con l'intento di rendere tutti i servizi giudiziari disponibili e svolti “online”⁶.

Inoltre, sono stati istituiti dei tribunali speciali chiamati “Internet Courts”, nelle città di Pechino, Guangzhou e Hangzhou, con giurisdizione relativamente ad una serie di casi concernenti l'ambito del “web”. In particolare, nella città di Hangzhou, utilizzando la piattaforma “Hangzhou Internet Court Litigation Platform”, si può completare qualsiasi procedimento legale “online” (dalla notifica di documenti giudiziari allo scambio di prove, all'udienza “online” e alla decisione rilasciata in via telematica), con la facoltà, però, se necessario, per il giudice di ordinare il passaggio alla modalità in presenza del processo.

Da marzo 2019, inoltre, i cittadini cinesi hanno la possibilità di risolvere le controversie direttamente “online”, tramite la piattaforma “WeChat messenger”, capace di riconoscere il volto di un partecipante al processo al fine di stabilirne l'identità e di consentire l'uso della firma elettronica in caso di deposito di dichiarazioni e prove. Il processo avviene in formato “video-chat” e un prospetto di decisione – rispetto a quella che potrebbe essere posta in essere da un giudice – è assunta proprio dall'intelligenza artificiale.

³ C. Shi, T. Sourdin, B. Li, *The smart court—a new pathway to justice in China?*, in *Int. J. Court Adm.* 12 (2021).

⁴ J. Chen, *Issues and return of “Cloud Trial” in criminal cases*, in *Shanghai Law Society* (2020).

⁵ Q. Luo, G. Yang, *Promoting the QQ tribunal*, in *People's court news* (2015).

⁶ Tra le piattaforme “online” si menzionano: “China Judicial Process Information Online”, “China Judgments Online e China Judgments Enforcement Information Online”; sul punto, R. Susskind, *Online courts and the future of justice*, Oxford 2019, 368.

Nel settembre 2019, la Internet Court di Pechino ha pubblicato un Libro bianco sull'applicazione delle tecnologie Internet nella pratica giudiziaria⁷, contenente disposizioni per la creazione di un "Intelligent online Court", in cui si menziona il "machine learning" – ad oggi però non ancora applicato nel Paese – per redigere in maniera automatica le decisioni⁸.

Inoltre, a Shanghai e in altre regioni della Cina è stato lanciato un programma pilota che, basandosi sull'utilizzo di una vasta gamma di dati contenuti nelle sentenze di casi precedenti, è in grado di aiutare i giudici nella valutazione delle prove (individuando immediatamente, ad esempio, eventuali contraddizioni), suggerendo il tipo di pena e l'entità ottimale da irrogare. L'algoritmo è capace, per giunta, di analizzare le informazioni relative all'imputato e, confrontandole con i dati contenuti in altri casi, propone la pena che i giudici impongono più spesso in circostanze simili⁹. Ciò consente di unificare la giustizia in un Paese con la popolazione ed il numero di giudici più elevati (oltre 100 mila) al mondo¹⁰.

Come si può notare in Cina la tecnologia AI non è usata – né vi sono sentori *pro* futuro a riguardo – in sostituzione del giudice, ma solo come supporto all'analisi dei casi e soprattutto all'individuazione delle leggi e dei precedenti rilevanti, ove anche le decisioni formulate tramite WeChat messenger non rappresentano un surrogato giudiziale né hanno la forza tipica dei provvedimenti giurisdizionali.

3.- ... e negli Stati Uniti.

Sul fronte statunitense, invece, attualmente, il principale atto normativo nel campo dell'IA è il National Artificial Intelligence Initiative Act del 2020¹¹, che sancisce l'intenzione degli Stati Uniti di «lead the world in the development and use of trustworthy artificial intelligence systems in the public and the private sector»¹² e la necessità di preparare la forza lavoro americana attuale e futura ad integrare i sistemi di IA in tutti i settori dell'economia e della società, compresa la sfera giudiziaria. In quest'ultimo campo, difatti, sono state realizzate diverse iniziative legate all'implementazione delle nuove tecnologie, con lo scopo principe di assicurare un supporto ai giudici nell'adozione di decisioni eque ed imparziali e nella valutazione dei rischi connessi. Ad esempio, è stato introdotto il sistema PSA (Public Safety Assessment) per i provvedimenti che concernono la scelta di una misura preventiva, la liberazione anticipata del reo e la determinazione dell'importo di un'eventuale cauzione. Altro sistema degno di menzione è "COMPAS" (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction), il quale, per converso, è in grado di valutare il rischio di recidiva su una scala da 1 a 10; sulla base delle sue raccomandazioni, i giudici prendono decisioni in merito all'applicazione di misure cautelari coercitive, ovvero limitative della libertà personale¹³. La valutazione viene effettuata in base all'analisi dei dati riguardanti il soggetto ed in conto di 137 fattori, tra cui sesso, età, istruzione, precedenti penali, ambiente sociale, a seguito della quale il sistema

⁷ Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Cases by Internet Courts, in *Court Provisions* (2018).

⁸ White paper on the application of internet technology, in *Judicial practice, Beijing Internet Court Anniversary Series* (2019).

⁹ In Italia, sarebbe di difficile applicazione in virtù del divieto, immanente nel diritto penale, di analogia.

¹⁰ K.F. Lee, *Artificial intelligence superpowers. China, Silicon Valley and the new world order*, London 2019.

¹¹ National Artificial Intelligence Initiative Act, H.R. 6216, 116th Cong., 2020.

¹² Affermazione contenuta alla sec. 101, lett. a), c. 2 del Titolo I del testo.

¹³ Ad esempio, con valori da 1 a 4, il rischio è ritenuto insignificante e il soggetto viene rilasciato.

fornisce una previsione circa la probabilità che il sospettato (o condannato) possa ripetere nuovamente la commissione di quel reato.

Tuttavia, come è facile intuire questo sistema è fallace. Invero, secondo uno studio condotto dall’organizzazione non-profit Pro-Publica, COMPAS ha il doppio delle probabilità di prevedere una recidiva per gli uomini neri rispetto ai bianchi¹⁴, ove ciò¹⁵ non è dovuto all’elaborazione da parte del sistema di una formula errata per calcolare la probabilità di “ricaduta”, ma ai criteri che gli sviluppatori hanno inserito nell’algoritmo, nonché ad un errore di campionamento dei dati. Questo, paradossalmente, sembra smentire l’idea che l’IA – in quanto non umana – sia priva di pregiudizi nel processo decisionale, seppur ivi riconducibili alla componente creatrice umana.

Un ulteriore sistema basato sulla tecnologia AI è “Ravel Law”, il quale consente di determinare l’esito di un caso in base a precedenti rilevanti e ad antecedenti decisioni di giudici estrapolate dai “databases” di oltre 400 tribunali. Ciò comporta un indubbio vantaggio, ad esempio, per gli avvocati, che così possono avere un quadro molto più realistico e pragmatico circa la probabilità di successo di determinati argomenti legali all’interno di determinati tribunali e davanti a determinati giudici a seconda del tipo di caso.

Come in Cina, tuttavia, anche negli Stati Uniti vi è un’idea dell’intelligenza artificiale quale strumento che affianchi il giudice, cui è indubbio spetti un’irrinunciabile competenza *decidendi* in ultima analisi.

4.- Inquadramento giuridico delle decisioni automatizzate nel quadro UE e la disciplina specifica francese.

Relativamente all’ambito UE, le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia sono soggette, prima di tutto, alle norme che disciplinano, in generale, le tecnologie intelligenti, in primo luogo in materia di trattamento dei dati personali¹⁶.

Per quanto in tale sede concerne, assume rilievo l’art. 22 par. 1 del GDPR¹⁷, che sancisce il diritto a non essere sottoposti ad una decisione giudiziaria totalmente automatizzata, posto che queste di certo producono, come richiesto dalla norma, «effetti giuridici» sull’individuo. Il paragrafo successivo introduce, tuttavia, delle eccezioni, tra cui il consenso esplicito dell’interessato: l’eventuale automazione di una procedura giudiziaria sarebbe, allora, legittimata dall’adesione volontaria delle parti, qualora l’ordinamento continuasse a garantire anche la possibilità di adire il giudice umano. Altre eccezioni al divieto di decisione interamente automatizzata possono essere introdotte dal diritto dei singoli Stati membri: i Paesi dell’Unione potrebbero, allora, istituire con legge interna, sistemi

¹⁴ J. Angwin, J. Larson, S. Mattu, L. Kircher, *Machine bias, There’s Software Used across the Country to Predict Future Criminals. And It’s Biased Against Blacks*, in *Advances in Literary Study* 12.3 (2016).

¹⁵ La qual cosa rappresenta certamente una violazione del principio di non discriminazione o meglio, traslato in termini di tradizione giuridica italiana, di uguaglianza – di “tutti” – di fronte alla legge, in combinato disposto con un’idea di diritto penale che guardi al fatto e non alla persona.

¹⁶ Si citano, inoltre, in tema di regolamentazione circa l’uso dell’IA nella giustizia in seno all’Unione Europea: la Carta etica sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) il 03/12/2018, che indica cinque principi guida: del rispetto dei diritti fondamentali, di non discriminazione; di qualità e sicurezza; di trasparenza, imparzialità ed equità e “del controllo da parte dell’utilizzatore”; le Ethics Guidelines for Trustworthy AI, approvate dalla Commissione Europea nel 2019; il Reg. UE 2021/694 che istituisce il Programma Europa digitale (2021-2027); il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale (1689/2024, cd. Artificial Intelligence Act) pubblicato il 12/07/2024 in Gazzetta.

¹⁷ Reg. UE. 679/2016 (GDPR).

automatizzati di risoluzione delle controversie in conformità all'art. 22 del Regolamento, col solo vincolo di predisporre «misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato». In realtà, la compatibilità col GDPR pare, comunque, il problema minore: l'automazione dell'attività decisionale dei giudici – da tenere distinta dallo sviluppo di eventuali procedure avanzate di “online dispute resolution”¹⁸ – solleva, come si vedrà nel prosieguo, questioni più generali, ma di particolare pregnanza, relative alla tutela di garanzie processuali basilari.

La peculiarità del sistema giustizia ed i possibili sconvolgimenti derivanti dall'impiego, al suo interno, di tecnologie di intelligenza artificiale sono ben rappresentati dalla circostanza che si tratta di uno dei settori che è già stato oggetto, in alcuni ordinamenti, di una disciplina specifica. È il caso, in particolare, della Francia, che è tra i Paesi membri dell'Unione Europea che ha usufruito della possibilità di introdurre ulteriori condizioni di legittimità delle decisioni totalmente automatizzate, prevista dall'art. 22 par. 2 lett. b) del GDPR, modificando l'art. 47 della Loi informatique et liberté¹⁹. Tale novella, invero, ha introdotto il divieto assoluto di automatizzare una decisione giudiziaria che contempli «une appréciation sur le comportement d'une personne»²⁰.

5.- L'IA come giudice: e le garanzie processuali?

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia sollevano varie questioni spinose per la protezione dei diritti fondamentali. In questa sede, però, come premesso, l'attenzione è posta sui problemi connessi all'implementazione di tecnologie intelligenti volte a replicare, assistere o sostituire l'attività decisionale del giudice in quanto aventi certamente un impatto maggiore sull'effettività della garanzia di diritti fondamentali.

È bene trattare, *in primis*, l'ipotesi dell'integrale sostituzione del giudice umano con strumenti basati sull'apprendimento automatico (“machine learning”) e sull'elaborazione del linguaggio naturale. Si tratta di una prospettiva che, allo stato dell'arte, non trova sostegno nella letteratura giuridica, tecnica e filosofica né nella prassi internazionale (*i.e.*, come visto, in Cina e negli Stati Uniti), né lo sviluppo di tecnologie di tal genere è mai stato assunto come obiettivo, nemmeno ipotetico a lungo termine, da un Paese democratico²¹. Le ragioni dell'avversione alla totale automazione hanno a che fare con la tutela di diritti fondamentali, e, in primo luogo, con le garanzie processuali. Una decisione totalmente automatizzata, infatti, risulterebbe difficilmente motivabile ed impugnabile, posta anche l'opacità che caratterizza, attualmente, molti dei sistemi di apprendimento automatico²². Eventuali giustificazioni dell’“output” ricavate con tecniche di “artificial intelligence” sarebbero ben distanti dalla complessità, in termini di *iter* logico, che caratterizza la motivazione dei provvedimenti giudiziari. Parte delle tecniche più efficaci, infatti, punta a rendere più comprensibile il risultato

¹⁸ Ex multis, G. Kaufmann-Kohler, T. Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, The Hague 2004; C. Rule, *Online Dispute Resolution and the Future of Justice*, in *Annual Review of Law and Social Science* 16.1 (2020).

¹⁹ Loi 78-17 de 6/01/1978.

²⁰ Loi informatique, art. 47.1.

²¹ Riguardo alle notizie di stampa diffuse nel 2019, relative alle intenzioni della Repubblica dell'Estonia di sviluppare uno strumento algoritmico di risoluzione delle controversie – limitato, in ogni caso, a quelle di modesta entità – e alla successiva smentita iniziale, cfr. E. Niiler, *Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So*, in *Wired* (2019); si veda, inoltre, sul portale “Republic Of Estonia - Justiits Ministeerium”, *Estonia does not develop AI Judge* (2022).

²² Cfr., in particolare, V. Manes, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *Discrimen* (2020) 14-17; F. Donati, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC* 1 (2020) 428-430.

ottenuto evidenziando le variabili che hanno maggiormente contribuito alla sua elaborazione, i nodi della rete più attivi, fornendo spiegazioni controfattuali, o attuando strategie di “input perturbation”. Si tratta di metodi che fanno luce sul funzionamento statistico del sistema, e mirano a fornire all’operatore umano una base di partenza per costruire da sé una giustificazione razionale avente la forma di un’argomentazione logica e non di un prodotto compiuto. Anche le tecniche che mirano a fornire spiegazioni basate su regole “if-then” difficilmente potranno raggiungere, con i loro risultati, una motivazione dell’“output” del sistema che non necessiti dell’intervento di un esperto umano per raggiungere risultati di ricchezza e complessità comparabile al ragionamento giuridico²³.

L’automazione della decisione giudiziale con l’impiego di reti neurali e altre tecniche di apprendimento automatico – allo stato dell’arte, le più efficaci per l’analisi di moli di dati come un “database” di precedenti giudiziari – pare possibile, a ben vedere, solo al prezzo di sacrificare alcuni dei diritti di difesa più basilari.

D’altronde, ulteriori argomenti a favore del mantenimento, almeno in parte, in mani umane della decisione giudiziale sono stati ricavati dall’ineliminabile possibilità di “output” erronei o discriminatori, mitigabile con la predisposizione di “dataset” di allenamento di qualità, ma insita in ogni caso nella natura statistica delle tecnologie in esame²⁴. Lo studio statunitense *supra* menzionato su COMPAS²⁵ ha, d’altronde, messo in luce i pericoli per l’effettività del principio di egualianza che possono derivare dall’utilizzo di determinati strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’attività decisionale dei giudici. È evidente che tali rischi non farebbero che peggiorare qualora tale attività fosse totalmente automatizzata, rendendo, peraltro, molto meno agevole identificare, in tempi brevi, le disfunzioni del sistema che li causino, poiché questo sarebbe sottratto al fondamentale controllo di un operatore umano esperto.

Alcuni, tra gli studiosi di diritto che si sono occupati più a fondo del tema, hanno acutamente osservato che anche la decisione giudiziale si comporta come una “black-box” e ha, talvolta, esiti discriminatori, pur senza trarne la conclusione che l’automazione totale sia auspicabile²⁶. Invero, sono ormai numerosi gli studi che mostrano come la motivazione razionale di una decisione umana sia, in realtà, in molti casi elaborata *ex post* e che il momento della scelta avvenga sulla base di pulsioni emotive e razionali delle quali, spesso, la persona neppure dimostra coscienza²⁷. L’esistenza di una netta cesura tra elaborazione della decisione e formulazione delle sue giustificazioni è, tuttavia, comunemente accettata in dottrina²⁸.

²³ Fa proprie queste considerazioni anche la CEPEJ European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment, 35ss.

²⁴ Cfr. ad esempio M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC* 3 (2018) 884-886; Sourdin, *Judge* cit. 1126ss.

²⁵ Di cui al par. 3; a livello giurisprudenziale, si menzionano i casi State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), con nota in *Harvard Law Review* 130 (2017) 1530ss. e Ewert v. Canada, SCC 30 (2018) 2 S.C.R. 165.

²⁶ Cfr. in particolare Santosuoso, *Intelligenza* cit. 100ss., che distingue due fasi nella valutazione giudiziale: il “context of discovery” (la decisione vera e propria) e il “context of justification” (la motivazione a supporto). L’autore richiama P. Calamandrei, *Processo e democrazia*, Padova 1954, 101, che già si riferiva alla motivazione come all’«apologia che il giudice elabora a posteriori della decisione stessa».

²⁷ Id., *Intelligenza* cit. 185ss.

²⁸ Si veda Santosuoso, *Intelligenza* cit. e, in generale, C. P. Guthrie, J.J. Rachlinski, A.J. Wistrich, *Inside the Judicial Mind*, in *Cornell Law Faculty Publications* 777 (2001).

Tali considerazioni, ad ogni modo, non portano a mutare la posizione di rigetto della delega totale all'algoritmo della decisione giudiziale, in primo luogo, poiché essere umano e macchina rimangono ontologicamente distinti.

L'insondabilità degli stati mentali altrui e delle reali ragioni delle loro azioni non costituisce un problema in quanto si assume che essi siano assimilabili ai nostri, in base al valido argomento di riconoscersi come membri della stessa specie. Similmente, sembra fisiologica l'imperfezione dei giudizi, in quanto connaturata nell'essere umano.

Tuttavia, mantenere questa impostazione nei confronti di un'applicazione tecnologica è molto più complicato dato che di essa si percepisce immediatamente l'alterità²⁹.

L'idea che giudicante e giudicato debbano condividere lo stesso terreno, invero, è ben radicata nella tradizione giuridica occidentale. Essa era presente già nella *Magna Charta Libertatum* del 1215, la quale sanciva per la prima volta che un uomo potesse essere processato ed imprigionato solamente in base al «lawful judgment of his equals»³⁰. In maniera simile, i provvedimenti giudiziari, in Italia e in molti altri Paesi, sono emanati dai giudici “in nome del popolo”, ovvero, in ultima analisi, dell'intera comunità dei loro simili. Pare difficile pensare che una macchina possa veramente considerarsi un pari dell'essere umano, che possa giudicare, o pronunciare una sentenza in nome di un popolo del quale certamente non fa parte. Così come pare dubbio, richiamando la Costituzione italiana, che un algoritmo possa considerarsi il «giudice naturale» di qualcuno³¹. Se, dunque, l'idea che giudicante e giudicato debbano appartenere alla medesima categoria è ben presente nella nostra cultura, prima che nella nostra tradizione giuridica, la conclusione che essi debbano, prima di tutto, riconoscersi reciprocamente come membri della specie umana, a pena del rovesciamento di una delle categorie concettuali con cui interpretiamo il mondo, pare obbligata³².

Anche l'utilizzo dell'automazione come ausilio al giudice, e non al fine di sostituirlo integralmente, d'altra parte, può portare al fallimento del processo per le finalità a cui è preposto e al conseguente significativo deterioramento di diritti e prerogative individuali.

La tutela di “nuovi diritti” sembra, allora, acquisire particolare importanza. Il coinvolgimento di tecnologie intelligenti dovrebbe, innanzitutto, essere reso noto alle parti del procedimento, di modo che esse possano esercitare con pienezza, anche da tale punto di vista, il proprio diritto di difesa. A venire in gioco sono, però, soprattutto il diritto alla spiegazione ed il diritto al controllo umano, nella loro intrinseca connessione. Le specificità della decisione giudiziaria – che, come detto, pare opportuno mantenere sotto il pieno controllo dell'essere umano, anche per ragioni metagiuridiche – impongono un'applicazione estremamente rigorosa del requisito della spiegabilità, che pare

²⁹ Sulla radicale differenza tra le sensazioni suscite dall'interazione con un essere umano e con un sistema intelligente, si rimanda a B. Erb, *Artificial intelligence & the theory of mind*, in *Seminar Cognition & Emotion* (2016); T. Araujo, *In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence*, in *AI & Society* 35 (2020) 611-653.

³⁰ L'espressione proviene dal punto 39 della *Magna Charta*.

³¹ Così ad esempio Donati, *Intelligenza* cit. 429.

³² Argomentano l'esclusività umana di determinate caratteristiche necessarie al giudizio (come creatività, libero apprezzamento, sensibilità, capacità di riconoscere e proteggere i propri errori) che portano a considerare come “ontologicamente umana” la professione del giudice, da vari punti di vista, tra gli altri, A. D'Aloia, *Il diritto verso “il mondo nuovo”*. *Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* 1 (2019); T. Sourdin, R. Cornes, *Do Judges Need to Be Human? The Implications of Technology for Responsive Judging*, in T. Sourdin, A. Zariski (curr.), *The Responsive Judge: International Perspectives*, Singapore 2018, 87-119.

difficilmente sacrificabile in nome di altri interessi, connessi ad un’eventuale maggior efficacia del sistema³³.

Infine, preme sottolineare che, ad oggi, le uniche ipotesi di totale automazione della decisione di una controversia che sembrano avere la concreta possibilità di essere messe in atto riguardano le cause di modesta entità. È doveroso evidenziare che ognuna delle questioni appena viste, a cominciare dall’eventualità di “bias” ed errori e dalla difficoltà di ricavare dall’algoritmo una motivazione paragonabile all’argomentazione giudiziale, esiste, inalterata, anche riguardo a tali controversie. La possibilità di una delega completa alla macchina delle decisioni in siffatte materie, con l’effetto di sottrarre le relative cause ad ogni forma di controllo del giudice umano, è, pertanto, da rigettare. Diversa, invece, pare l’opportunità di predisporre procedure di risoluzione alternative automatizzate, che non precludano l’accesso all’autorità giudiziaria tradizionale né lo rendano più oneroso o difficoltoso, e rappresentino, al contempo, uno strumento efficiente, innovativo ed efficace per ottenere giustizia in tempi brevi³⁴. L’ipotesi, in buona sostanza, dovrebbe portare ad un incremento del diritto all’effettività della tutela giudiziale e non alla preclusione del diritto di accesso alla giustizia per persone in condizioni di difficoltà economica o culturale, o non in grado di interfacciarsi con i necessari strumenti tecnologici.

Abstract.- Il presente articolo si soffermerà sull’utilizzo degli strumenti di IA nella giustizia in una prospettiva internazionale-comparata prendendo in considerazione gli sviluppi da un lato in ambito europeo (*i.e.* Unione Europea), dall’altro extra UE, invero in seno alla Cina e agli Stati Uniti, con l’intento, in particolare, di inquadrare il problema circa le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale destinate a supportare, o radicalmente sostituire, il giudice e il loro inevitabile impatto sulla garanzia di diritti di rilievo a livello processuale.

The paper will focus on the use of AI tools in the field of justice from an international- comparative perspective, taking into account the related developments both within Europe (*i.e.* the European Union) and outside the EU, namely China and the United States. In particular, the aim is to frame the issue of the potential applications of artificial intelligence designed to support, or radically replace, judges and their unavoidable impact on the guarantee of key rights at a procedural level.

³³ Cfr. ad esempio C. Rudin, *Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead*, in *Nature Machine Intelligence* 1.5 (2019) 206-215.

³⁴ La European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment cit. include gli utilizzi dell’intelligenza artificiale con finalità di «Support for alternative dispute settlement measures in civil matters» e «Online dispute resolution» tra i «Possible uses, requiring considerable methodological precautions», 64-65. In particolare, essa invita a garantire, in ogni caso, la possibilità di intervento di una «trained third party (mediator using not only techniques but maybe scales as calculated above, or a lawyer)». Si veda, inoltre, Donati, *Intelligenza* cit., che argomenta che l’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi un ausilio prezioso per il c.d. “filtro in appello” nel procedimento civile italiano.